Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 214

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 12 settembre 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 20 novembre 1939-XVIII, registrato alla Corte dei conti addì 22 marzo 1940-XVIII, registro 3 Africa Italiana, foglio 2.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Barachì Menghesciù, ascari (78688) del II battaglione coloniale, reparto comando.

Gherechidan Gheresillasse, muntaz (61735) del II battaglione coloniale.

MEDAGLIA DI BRONZO

Abdù Mohamed, ascari (67404) del II battaglione coloniale, 4ª compagnia.

Ahmed Iassin, muntaz (13754) del II battaglione coloniale, 4ª compagnia.

Ahmed Mussa, muntaz (52554) del II battaglione coloniale, 4ª compagnia.

Hamedin Mohamed, muntaz (61684) del II battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Haptegherghis Soquar, ascari (97297) del II battaglione coloniale, 2ª compagnia.

Isciak Salek, muntaz (67490) del II battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Menelik Aualom, muntaz (43125) del II battaglione coloniale, reparto comando.

Mohamed Adem, muntaz (62396) del II battaglione coloniale, 4ª compagnia.

Osman Hassen, ascari (65114) del II battaglione coloniale, reparto comando.

Rettà Vegaz, ascari del II battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Said Mohamed, ascari (65012) del II battaglione coloniale, 4ª compagnia.

Soliman Hipties Soliman, ascari (67386) del II battaglione coloniale, 4ª compagnia.

Tesfai Sebhatù, muntaz (60640) del II battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Tesfanchiel Sebhatù, ascari (78692) del II battaglione coloniale, reparto comando.

Voldegabriel Aptegherghis, ascari del II battaglione coloniale, 3ª compagnia.

CROCE DI GUERRA

Abduraman Hagos, ascari (78623) del II battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Abrahim Nafé, muntaz (67489) del II battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Alì Hissen, muntaz (65447) del II battaglione coloniale, 4ª compagnia.

Clefeusus Misciabir, muntaz (57709) del II battaglione coloniale, 4ª compagnia.

Destà Said, ascari del II battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Dubbè Uarì, ascari del II battaglione coloniale, 2ª compagnia.

Ghebremicael Tarraché, ascari del II battaglione coloniale, 2ª compagnia.

Ghebriet Sentaiò, ascari del II battaglione coloniale, 2ª compagnia.

Gherenchiel Tzadù, muntaz (95643) del II battaglione coloniale, 2ª compagnia

Gheresghier Semeré, muntaz (62029) del II battaglione coloniale, 1ª compagnia.

Hamed Mohamed Nur, ascari (65140) del II battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Ismail Nur Aini, muntaz (61579) del II battaglione coloniale, 1ª compagnia.

Lemmà Bcienè, ascari del II battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Melles Hauchit, ascari (65161) del II battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Mesghinna Berhané, ascari del II battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Nur Hussen Idris, ascari (65031) del II battaglione coloniale, 4ª compagnia.

Scibbesci Chebbedé, ascari del II battaglione coloniale, 2ª compagnia.

Tzegasghi Ghidei, muntaz (61960) del II battaglione coloniale, 1ª compagnia.

Tzeggai Barachì, ascari (67759) del II battaglione coloniale, 1ª compagnia.

Voldemicael Ealcià, ascari (03990 A.A.) del II battaglione coloniale, 4ª compagnia.

Voldemicael Giuraghé, ascari del II battaglione coloniale, 2ª compagnia.

(3011)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 agosto 1940-XVIII, n. 1232.

Nomina di altoatesini a posti di notaro nei Comuni dell'Alto Adige.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' concessa facoltà al Ministro per la grazia e giustizia di nominare, senza concorso ed a suo insindacabile giudizio, altoatesini, in possesso dei requisiti di cui all'articolo seguente, ai posti di notaro che si renderanno vacanti nei Comuni dell'Alto Adige per effetto della legge 21 agosto 1939-XVII, n. 1241, contenente norme per la perdita della cittadinanza da parte delle persone di origine e di lingua tedesca ivi domiciliate.

Art. 2.

Gli aspiranti dovranno presentare domanda entro quattro mesi dalla data di pubblicazione della presente legge al Ministro per la grazia e giustizia corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista e la non appartenenza alla razza ebraica.

All'idoneità di cui al citato art. 5, n. 6, sono equiparate l'abilitazione al notariato conseguita in un concorso per esami, quella ottenuta secondo le disposizioni dei Regi decreti 31 dicembre 1923-II, n. 2909, e 15 gennaio 1925-IV, n. 27, nonchè quella già conseguita presso una Corte d'appello dei territori annessi al Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 9 agosto 1940-XVIII, n. 1233.

Autorizzazione di maggiore spesa per la costruzione e per l'approvvigionamento dei mezzi di esercizio della ferrovia E. 42.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

In aggiunta alla spesa di L. 265.000.000, autorizzata con l'art. 5 del R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 828, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 24 e con l'art. 4 del R. decreto-legge 16 febbraio 1939-XVII, n. 272, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, per la costruzione e per l'approvvigionamento dei mezzi di esercizio della ferrovia « E 42 », è autorizzata l'ulteriore spesa di di L. 100.000.000.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti dei Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 9 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 9 luglio 1940-XVIII, n. 1234.

Nuove norme sulla facoltà dei nativi dell'Africa Italiana, analfabeti, di poter riscuotere vaglia cambiari dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia mediante impronta digitale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 44 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675, e successive modificazioni;

Visto l'art. 55 del R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 27 giugno 1935-XIII, n. 1521, relativo alla estensione all'Eritrea ed alla Somalia del R. decreto 14 dicembre 1933-XII, n. 1669, sulla cambiale e vaglia cambiario e del R. decreto 21 dicembre 1933-XII, n. 1736, sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali di emissione del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia;

Visto il R. decreto 16 gennaio 1936-XIV, n. 382, relativo alla estensione all'Eritrea ed alla Somalia del R. decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1217, che rettifica il testo delle norme approvate con il R. decreto-legge 21 dicembre 1933-XII, n 1736, contenente disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia;

Visto il R. decreto 28 luglio 1939-XVII, n. 1688, sulla facoltà ai nativi dell'Africa Italiana, analfabeti, di poter riscuotere i vaglia cambiari e titoli similari mediante impronta digitale;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai cittadini italiani con statuto personale e successorio musulmano, ai cittadini italiani libici ed ai sudditi dell'Africa Orientale Italiana ed assimilati, analfabeti, è consentito di girare i vaglia cambiari dell'Istituto di emissione, i titoli similari del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia ed ogni altro titolo di credito all'ordine, non eccedente il valore di lire cinquemila e limitatamente ai territori della Libia e dell'Africa Orientale Italiana, mediante impronta digitale.

Il titolo di credito deve però essere controfirmato da due testimoni capaci di intervenire validamente negli atti pubblici a termini delle leggi vigenti, e la loro firma deve essere autenticata da un notaio o dal podestà, o dall'autorità giudiziaria del luogo, o, in mancanza, dal Residente o dal Vice residente.

Art. 2.

È abrogato il R. decreto 28 luglio 1939-XVII, n. 1688.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *settembre* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 425, *foglio* 34. — MANCINI

REGIO DECRETO 16 luglio 1940-XVIII, n. 1235.

Estensione all'Africa Orientale Italiana delle norme vigenti nel Regno in materia di assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il primo comma dell'art. 55 del R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, che approva il regolamento per l'applicazione della predetta legge;

Vista la legge 3 dicembre 1925-IV, n. 2151, contenente norme per la sistemazione degli uffici provinciali incaricati del servizio di assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra e per la definizione amministrativa delle contravvenzioni alla legge sulla assunzione medesima:

Sentito il Consiglio generale delle Consulte corporative dell'Africa Italiana;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese, per quanto applicabili, all'Africa Orientale Italiana le norme della legge 21 agosto 1921, n. 1312, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e della legge 3 dicembre 1925-IV, n. 2151, sulla assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra.

Art. 2.

Le attribuzioni conferite in materia dalle disposizioni vigenti nel Regno ai vari organi dell'Amministrazione centrale dello Stato sono esercitate, nei riguardi dell'Africa Orientale Italiana, esclusivamente dal Ministro per l'Africa Italiana.

Art. 3.

Con decreti del Governatore generale Vice Re, d'intesa con l'Ispettorato fascista della produzione e del lavoro per l'Africa Orientale Italiana, saranno determinati gli organi amministrativi cui sono affidate le funzioni che nel Regno spettano alle Regie prefetture e agli Uffici provinciali incaricati del servizio di assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 16 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *settembre* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 425, *foglio* 33. — MANCINI

REGIO DECRETO 30 luglio 1940-XVIII, n. 1236.

Norme di applicazione della legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 285, recante agevolazioni tributarie a favore dell'industria e del commercio dei marmi nelle provincie di Apuania e di Lucca.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 285, recante agevolazioni tributarie a favore dell'industria e del commercio dei marmi nelle provincie di Apuania e di Lucca;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Ministro per le corporazioni e col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tassa unica istituita con legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 285, è applicabile per qualsiasi qualità di marmo bianco o colorato (quindi anche le breccie, i cipollini, i bardigli, i marmi neri o comunque colorati venati o macchiati, il fior di pesco e pietre lucidabili, ecc.).

Per marmo esportato ai sensi dell'articolo unico della predetta legge deve intendersi il marmo trasportato fuori dei limiti sotto stabiliti per le provincie di Apuania e di Lucca.

Per marmi grezzi, nonchè per i segati e lavorati nelle segherie e nei laboratori delle provincie suindicate, la tassa sarà corrisposta nella misura indicata nell'articolo seguente.

Art. 2.

Agli effetti dell'applicazione della tassa unica e complessiva i marmi sono divisi in due categorie:

1) marmi di qualità superiore e cioè statuario, paonazzo e bianco P.;

2) marmi comuni e cioè tutte le altre qualità.

La tassa unica di cui alla legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 285, è stabilita per le due categorie di marmi suindicati, in conformità della tabella seguente, per ogni tonnellata:

	Greggio	Segato	Lavorato
qualità superiori . .	L. 5 —	L. 6,30	L. 9 —
qualità inferiori . .	» 1,50	» 2,15	» 3,50

Per i mortai, cubetti, granulati e polveri di marmo qualunque sia la loro qualità, la tassa unica è stabilita nella misura di L. 1 la tonnellata.

Per quanto riguarda i criteri di discriminazione tra marmi grezzi, segati e lavorati valgono quelli fissati cogli articoli 14, 15 e 16 del regolamento per la tassa marmi in applicazione della legge 15 luglio 1911, n. 749, approvato con R. decreto 14 aprile 1912, n. 355.

La tassa unica è dovuta in sostituzione delle seguenti imposte e tasse fecenti carico alle ditte inscritte nell'elenco autorizzato degli esercenti l'industria e il commercio dei marmi, graniti e pietre ornamentali delle provincie di Apuania e di Lucca:

a) imposta di ricchezza mobile per il reddito derivante dalla escavazione, segatura, lavorazione e commercio del marmo;

b) imposta normale sui fabbricati, per il reddito degli immobili relativi all'esercizio delle aziende produttrici alle medesime appartenenti e non compreso nell'imponibile di ricchezza mobile di cui alla precedente lettera *a*);

c) imposta di registro e tasse di bollo, escluse restando le cambiali, per atti e contratti relativi alle operazioni di escavazione, lavorazione, segatura e commercio del marmo compiute dalle ditte inscritte all'elenco autorizzato di cui sopra;

d) imposta sull'entrata afferente agli atti economici cui si riferisce la tassa unica e complessiva.

Art. 3.

L'esazione della tassa verrà fatta nel comune di Apuania ai passaggi obbligati, stabiliti per la riscossione dei diritti di pedaggio e tassa marmo, con esatto riferimento ai quantitativi esportati, e sarà accertata dal Comune suddetto con le norme per i diritti di tassa marmi e pedaggio, quando il marmo è trasportato oltre i limiti territoriali sopra stabiliti.

Il Comune stesso dovrà versare in Tesoreria le somme riscosse entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza di ciascun mese. In caso di ritardo nel versamento da parte del Comune, sarà da esso dovuta l'indennità di mora del 6 per cento.

Art. 4.

Per i marmi prodotti ed esportati dagli altri Comuni della zona apuana, le ditte esercenti l'escavazione, la segatura, la lavorazione e commercio dei marmi, entro il 10 del mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre, invieranno alla competente Intendenza di finanza in doppio esemplare, un prospetto del quantitativo di marmo grezzo o segato o lavorato, esportato dal Comune durante il trimestre precedente, con la liquidazione della tassa relativa.

L'Intendenza di finanza trattiene un esemplare del prospetto e restituisce l'altro all'esercente, munendolo dell'autorizzazione ad eseguire il versamento dell'ammontare della tassa nella Sezione di Regia tesoreria provinciale, con l'imputazione all'apposito capitolo di entrata.

Il versamento in Tesoreria deve essere effettuato non oltre il giorno 15 del mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre.

La sezione di Regia tesoreria provinciale comunica gli estremi delle quietanze emesse per ciascun versamento all'Intendenza di finanza, la quale ne prende nota sull'esemplare del prospetto rimasto in suo possesso.

Non oltre la fine del mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre, l'Intendenza di finanza rimette al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette tutti i prospetti ad essa presentati da ciascun esercente durante il trimestre precedente.

Art. 5.

Per i marmi prodotti nei Comuni della zona apuana e messi in opera, o comunque utilizzati nei territori dei Comuni anzidetti, gli esercenti l'escavazione, la segatura, la lavorazione e commercio dei marmi dovranno provvedere al pagamento della tassa unica, nei modi e termini previsti dall'articolo precedente.

Art. 6.

Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le ditte di cui all'art. 4 sono tenute a presentare al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette una dichiarazione con la indicazione del quantitativo complessivo di marmo esportato in conformità dell'articolo stesso, secondo le categorie indicate nei primi tre comma dell'art. 2 e della corrispondente tassa versata in Tesoreria cogli estremi delle singole quietanze.

L'Ufficio distrettuale verifica colle norme stabilite per il controllo delle denunzie presentate ai fini dell'imposta di ricchezza mobile la dichiarazione di cui al comma precedente, ed ove constati che il quantitativo esportato durante l'anno sia stato superiore a quello per il quale la tassa fu versata in Tesoreria, notifica all'esercente la liquidazione della differenza di tassa, colla relativa indennità di mora del 6 per cento, che sarà applicabile anche nei casi di ritardo nei versamenti trimestrali in Tesoreria.

Contro tale liquidazione, l'esercente potrà ricorrere secondo le norme generali in materia di accertamenti dell'imposta di ricchezza mobile. Alla riscossione sarà provveduto mediante iscrizione a ruolo in unica soluzione colle norme ed i privilegi vigenti per la riscossione delle imposte dirette.

Le stesse norme sono applicabili nei riguardi delle ditte che corrispondono la tassa unica nei modi previsti dal precedente art. 3, con la modifica che nella dichiarazione devono essere indicati separatamente gli estremi tanto delle singole bollette rilasciate dal Comune, quanto gli estremi delle singole quietanze di Tesoreria.

Nei riguardi della dichiarazione di cui al primo comma del presente articolo, sono applicabili tutte le disposizioni contenute nel testo unico approvato con R. decreto 17 settembre 1931-IX, n. 1608.

Art. 7.

Le ditte cui si riferiscono gli articoli 4 e 5 sono tenute oltre che ad indicare in ogni fattura i pesi della merce fatturata, ad impiantare un registro di spedizione vidimato e numerato dall'Intendenza di finanza, nel quale debbono essere annotati giornalmente la qualità superiore o comune, il peso e il genere della merce (cioè grezzo, segato e lavorato) delle partite esportate dalle provincie di Apuania e di Lucca.

Nessun trasporto di marmi per le ditte di cui al presente articolo può, con qualunque mezzo, aver luogo se non sia

accompagnato da una bolletta numerata progressivamente, staccata da un registro a madre e figlia, bollato preventivamente dall'Intendenza di finanza nella congiuntura tra le due bollette e tenute da ciascun esercente in corrispondenza col registro di spedizione.

Tale bolletta deve contenere l'indicazione del mezzo di trasporto (col relativo numero) delle qualità e peso del marmo trasportato, del luogo ove il marmo è stato caricato, del giorno in cui il carico è stato eseguito e dell'ora in cui il carico stesso si è mosso.

Art. 8.

Entro il 10 del mese successivo alla scadenza del trimestre in corso alla entrata in vigore del presente decreto, le ditte esercenti l'escavazione, la segatura, la lavorazione e commercio di marmi, dovranno presentare alle competente Intendenza di finanza, ai fini della liquidazione della tassa unica, il prospetto prescritto dall'art. 4 del presente decreto, riguardante il quantitativo di marzo esportato dalle provincie di Apuania e di Lucca durante il periodo dal 1° luglio 1938 alla fine del trimestre di cui sopra e provvedere al pagamento con le norme indicate nell'articolo stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 425, *foglio* 31. — MANCINI

REGIO DECRETO 27 agosto 1940-XVIII, n. 1237.

Autorizzazione al comune di Castiglione di Sicilia a continuare ad applicare, fino a tutto l'anno 1941-XX, le imposte di consumo in base alla tariffa della classe superiore G.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista l'istanza in data 8 marzo 1940-XVIII, con la quale il podestà del comune di Castiglione di Sicilia, assegnato alla classe *H* in seguito alle risultanze dell'ottavo censimento generale della popolazione del Regno, chiede di potere continuare l'applicazione delle imposte di consumo con la tariffa della classe superiore *G* alla quale apparteneva prima del censimento stesso;

Visti gli articoli 11 e 26 del testo unico per la finanza locale approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Udita la Commissione centrale per la finanza locale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Castiglione di Sicilia è autorizzato a continuare ad applicare le imposte di consumo in base alla tariffa della classe superiore *G*, fino a tutto l'anno 1941.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *settembre* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 425, *foglio* 35. — MANCINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 24 agosto 1940-XVIII.

Decadenza dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Roversi Roberto e riconoscimento della qualità medesima al fascista Feltri Clodo.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, al fascista Roversi Roberto quale consigliere effettivo della Corporazione dei prodotti tessili;

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale il fascista Roversi Roberto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione dei prodotti tessili e viene nominato, in sua vece, il fascista Feltri Clodo;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Il fascista Roversi Roberto decade dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

E' riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Feltri Clodo quale consigliere effettivo della Corporazione dei prodotti tessili e come tale componente il Consiglio nazionale delle Corporazioni.

Roma, addì 24 agosto 1940-XVIII

MUSSOLINI

(3485)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1940-XVIII.

Applicazione dei contributi sindacali per l'anno 1940.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 3, comma 1°, della legge 22 aprile 1940, n. 495;

Visto il R. decreto 25 gennaio 1937, n. 484, concernente il regolamento sui contributi sindacali;

Visti i decreti Ministeriali 12 agosto 1938 e il R. decreto 1° maggio 1939 che determinano le misure dei contributi sindacali rispettivamente per gli anni 1938 e 1939;

Visti i decreti Ministeriali 6 giugno 1938 e il decreto Ministeriale 1° maggio 1939 concernenti la determinazione dei contributi sindacali a carico delle cooperative e la quota percentuale d'aumento dei contributi sindacali destinati all'Ente nazionale fascista della cooperazione;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, concernente l'unificazione dei contributi in agricoltura;

Decreta:

I contributi sindacali per l'anno 1940 sono applicati a norma del R. decreto 25 gennaio 1937, n. 484, integrato dal decreto Ministeriale 12 agosto 1938, nella misura e con le modalità previste per gli anni 1938 e 1939, ad eccezione dei contributi sindacali dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura, che, unificati con gli altri contributi assistenziali e previdenziali, sono applicati a norma del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138.

I contributi sindacali dovuti dalle cooperative e la percentuale di aumento sui contributi sindacali destinata all'Ente nazionale fascista della cooperazione sono, per l'anno 1940, applicati nella misura e con le modalità previste per gli anni 1938 e 1939 con i decreti Ministeriali 6 giugno 1938 e con il decreto Ministeriale 1° maggio 1939.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 agosto 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: CIANETTI

(3456)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1940-XVIII.

Norme concernenti la copertura del rischio di guerra per le assicurazioni sulla vita.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Visto il decreto 11 giugno 1940-XVIII, con il quale fu disposto che tutte le polizze comprendenti il rischio per il caso di morte, stipulate dopo la data del detto provvedimento, dovevano essere munite di clausola in base alla quale la garenzia di detti contratti doveva ritenersi subordinata alla copertura del rischio di guerra tanto per gli assicurati appartenenti alla popolazione civile quanto per quelli che trovansi in servizio presso le Forze armate;

Ritenuto che nel detto decreto fu fatta riserva di stabilire con successivo provvedimento i limiti, le condizioni e le norme per la copertura del rischio stesso;

Sentito il Comitato consultivo della Corporazione della previdenza e del credito, Sezione previdenza;

Decreta:

Art. 1.

La copertura del rischio di guerra disposta con il precedente decreto 11 giugno 1940-XVIII per tutti i contratti di assicurazione sulla vita comprendenti il rischio per il caso di morte, stipulati dopo la data del decreto stesso, è regolata dalle seguenti norme e condizioni:

a) la copertura del rischio di guerra è concessa gratuitamente agli appartenenti alla popolazione civile qualunque sia l'ammontare del capitale assicurato;

b) per quelli che trovansi in servizio presso le Forze armate la validità della polizza è subordinata alla corresponsione di un sopraprernio annuo pari all'1 % del capitale assicurato per il caso di morte. Il sopraprernio è obbligatorio fino alla concorrenza di L. 200.000 di capitali assicurati dopo la dichiarazione di guerra. Per le somme eccedenti le L. 200.000 la copertura viene concessa a richiesta mediante la corresponsione di un sopraprernio annuo — non frazionabile — pari al 3 % del capitale eccedente.

Il sopraprernio obbligatorio è frazionabile in rate semestrali anticipate salvo il diritto dell'Istituto assicuratore di esigere, in ogni caso, il versamento dell'intero sopraprernio annuo;

c) nel caso di mancato pagamento del sopraprernio di guerra la polizza cesserà di essere in vigore, a meno che non abbia un prezzo di riscatto sufficiente per coprire — mediante prestito d'ufficio sulla polizza stessa — il sopraprernio dovuto.

Art. 2.

Se un assicurato appartenente alla popolazione civile è successivamente chiamato a prestare servizio militare, dovrà darne immediata notizia all'assicuratore e dovrà entro quindici giorni dall'entrata in servizio militare pagare il sopraprernio nella misura fissata alla lettera *b*) del precedente articolo.

In caso di inadempimento l'assicuratore è tenuto a pagare, verificandosi il sinistro di guerra, soltanto la riserva matematica.

Art. 3.

Gli assicurati che all'11 giugno 1940-XVIII avevano in vigore polizze di assicurazione includenti il caso di morte, ma non erano coperti per il rischio di guerra o lo erano soltanto parzialmente a tenore delle condizioni di polizza relativo al servizio militare, possono ottenere la copertura del rischio di guerra, ai sensi del presente decreto, versando il sopraprernio sulla differenza fra il capitale che si intende coprire e il relativo prezzo di riscatto.

Art. 4.

Qualora un assicurato in servizio militare abbia in vigore presso uno o più assicuratori, una o più polizze di assicurazione, soggette alle condizioni di cui ai precedenti articoli per un capitale complessivo superiore a L. 200.000 ivi comprese le assicurazioni coperte per il rischio di guerra a norma del precedente articolo, sarà liquidata agli eventi diritto, in caso di sinistro per causa di guerra, sull'eccedenza di lire 200.000 la sola riserva matematica. La somma di L. 200.000 sarà formata dalle prime L. 200.000 assicurate, secondo l'ordine cronologico di emissione delle polizze.

Art. 5.

Per le assicurazioni concluse in concessione con le cessioni del quinto dello stipendio, sarà dovuto un sopraprernio di guerra unico ed indivisibile uniforme per civili e per militari, nella misura dell'1,50 % del capitale inizialmente assicurato.

Art. 6.

Le norme contenute nel presente decreto avranno vigore fino a quando non saranno emanate nuove disposizioni da parte del Ministero delle corporazioni e comunque non oltre la durata dell'attuale guerra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 settembre 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(3465)

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima Textiloses et Textiles, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Textiloses et Textiles, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Textiloses et Textiles, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il Consigliere nazionale ing. Artemio Ferrario.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3466)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della ditta Ufficio Marconi, con sede a Roma, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la ditta Ufficio Marconi, con sede in Roma, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La ditta Ufficio Marconi, con sede a Roma, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. Giulio Marconi.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3455)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima John Geloso, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima John Geloso, con sede in Milano, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima John Geloso, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il comm. Francesco De Laurentis.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3450)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima Successori Antica Ditta Profumo, con sede a Genova, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Successori Antica Ditta Profumo, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Successori Antica Ditta Profumo, con sede a Genova, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il cav. Attilio Costabel.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3451)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della Compagnia italiana refrattari E. e M., con sede a Genova, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Compagnia italiana refrattari E. e M. si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Compagnia italiana refrattari E. e M., con sede in Genova, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il Consigliere nazionale Bernardo Barbiellini Amidei.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3452)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della Società « The Little English Tea Room », con sede a Santa Margherita Ligure, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società « The Little English Tea Room », con sede a Santa Margherita Ligure, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società « The Little English Tea Room », con sede a Santa Margherita Ligure, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Paolo Merello.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3453)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima internazionale Holzapfel, con sede a Genova, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima internazionale Holzapfel, Genova, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima internazionale Holzapfel, con sede a Genova, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avv. Michele Vallario.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3454)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima « Webel », con sede a Genova, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima « Webel » si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima « Webel », con sede a Genova, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il Consigliere nazionale Tommaso Bisi.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 settembre 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3470)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1940-XVIII.
Sottoposizione a sequestro della ditta Laboratorio Prodotti Scientia, con sede a Torino, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la ditta Laboratorio Prodotti Scientia, con sede a Torino, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La ditta Laboratorio Prodotti Scientia, con sede a Torino, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il console Enrico Panfili.
È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 settembre 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3468)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1940-XVIII.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima italiana Laboratori Bouty, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima italiana Laboratori Bouty, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima italiana Laboratori Bouty, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. Rao Torres Bruno.
È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 settembre 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3467)

AVVISO DI RETTIFICA

La legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 956, concernente la proroga dei termini per la presentazione delle domande di esonero dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 luglio 1940-XVIII, n. 178, deve essere indicata, tanto nel sommario come nel testo della *Gazzetta Ufficiale*, con la data del 10 *giugno* 1940-XVIII, anzichè 10 luglio, come per errore è stato stampato.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Statuto dell'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana

TITOLO I.
Costituzione e scopi.

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, è costituito un Ente di assistenza tecnico economico con sede in Roma e denominato « Ente Nazionale della Cinofilia Italiana » (E.N.C.I.).
Detto Ente aderisce alla Confederazione fascista degli agricoltori.

Art. 2.

L'Ente ha lo scopo di migliorare e incrementare le razze canine, svolgendo tutte le attività che possano utilmente contribuire ad una più efficace valorizzazione del patrimonio cinofilo nazionale.
Per il raggiungimento di tali scopi l'Ente esplica le seguenti attività specifiche:
a) potenzia la produzione e l'allevamento dei cani di razza pura con particolare riguardo alle esigenze della cinofilia italiana;
b) cura la tenuta e la pubblicazione dei libri genealogici e promuove l'eventuale loro riconoscimento presso le organizzazioni cinofile estere.
c) provvede alla tenuta di elenchi dei giudici, degli allevatori e dei professionisti della Cinofilia;
d) organizza o riconosce e patrocina esposizioni e prove intese a favorire la valorizzazione degli allevamenti nazionali;
e) assiste, nell'ambito della propria competenza, i soci nei rapporti tra essi e i pubblici poteri, Organizzazioni ed Enti che comunque possano avere interesse all'incremento del patrimonio canino nazionale, e nei vari problemi di indole tecnica, amministrativa e legale;
f) promuove studi e ricerche diretti a risolvere, sia dal lato tecnico come da quello economico, i problemi della cinofilia italiana ed aiuta, nei limiti delle sue possibilità, le iniziative rivolte allo studio e alla divulgazione dei problemi connessi al miglioramento e all'incremento di particolari razze canine;
g) esercita infine tutte quelle altre funzioni che gli siano demandate da leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti autorità e della Confederazione fascista degli agricoltori.

TITOLO II.
Soci.

Art. 3.

Possono essere soci dell'Ente i cittadini italiani di razza ariana nonchè le Associazioni, Società ed Enti interessati alla cinofilia nazionale.
Essi saranno tenuti a corrispondere un contributo nella misura stabilita dall'assemblea e approvata a sensi di legge.

Art. 4.

Per far parte in qualità di soci dell'Ente occorre presentare domanda scritta al presidente con indicazione del domicilio del richiedente, dichiarando di accettare tutte le norme del presente statuto e dei regolamenti interni e di osservare la disciplina sociale.
Gli Enti, Società ed Associazioni che richiederanno di diventare soci saranno inoltre tenuti a comunicare alla presidenza dell'Ente copia ed eventuali modificazioni dei propri statuti.

Art. 5.

Sulle domande di ammissione decide il Consiglio direttivo; in caso di mancata ammissione il richiedente può ricorrere alla Giunta esecutiva della Confederazione.

Art. 6.

La domanda di iscrizione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari.

L'iscrizione vale per tre anni consecutivi e si intende tacitamente rinnovata per uguale tempo, per periodi successivi, se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni.

Le dimissioni non sono valide se non comunicate a mezzo di lettera raccomandata entro il 30 settembre dell'ultimo anno del triennio in corso.

Art. 7.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti, se non nei modi e termini di cui al precedente articolo 6;

b) per espulsione, deliberata per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione, dichiarata con la stessa procedura prevista per l'ammissione.

TITOLO III.

Organi sociali.

Art. 8.

Sono organi dell'Ente:

a) l'assemblea;

b) il Consiglio direttivo;

c) il presidente.

Art. 9.

L'assemblea è composta:

a) dal presidente dell'Ente;

b) dai componenti del Consiglio direttivo;

c) dai presidenti dei Comitati di consulenza tecnica;

d) dai presidenti delle sezioni provinciali o interprovinciali.

Potranno inoltre essere invitati dal presidente dell'Ente alle riunioni dell'assemblea, senza diritto di voto, persone competenti nel settore cinofilo.

Art. 10.

L'assemblea si riunisce ordinariamente una volta all'anno e in via straordinaria quando lo ritenga necessario il Consiglio direttivo o il presidente dell'Ente, o quando ne sia fatta richiesta dai sindaci.

La convocazione è fatta dal presidente mediante avvisi scritti diramati almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

La riunione è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà di coloro che debbono parteciparvi. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso, la riunione sarà valida, in seconda convocazione, purchè il numero degli intervenuti non sia inferiore ad un quinto di coloro che hanno diritto a parteciparvi.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Ente.

Il presidente stabilisce di volta in volta il sistema da seguire per ogni votazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta a scrutinio segreto (che è obbligatoria per le deliberazioni concernenti persone) nel qual caso la proposta si intende respinta.

In casi speciali e per argomenti di carattere generico il Consiglio direttivo dell'Ente potrà indire votazione a domicilio (referendum).

Art. 11.

L'assemblea ha il compito:

a) di deliberare sul programma generale dell'Ente;

b) di deliberare non oltre il 30 aprile di ogni anno sui rendiconti morali e finanziari e sul conto consuntivo;

c) di deliberare, nei limiti stabiliti dalle disposizioni di legge in vigore, l'applicazione e la misura dei contributi che gli associati saranno tenuti a corrispondere;

d) di deliberare sulle modifiche del presente statuto;

e) di dare il suo parere su ogni oggetto che sia sottoposto al suo esame dal presidente o dal Consiglio direttivo dell'Ente;

f) di eleggere i membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei sindaci;

g) di adempiere a tutte le altre attribuzioni previste dal presente statuto, dalle leggi, regolamenti e dalle disposizioni delle competenti autorità.

Art. 12.

Il Consiglio direttivo è composto:

a) dal presidente dell'Ente;

b) da cinque membri nominati dall'assemblea fra i soci dell'Ente, dei quali tre rappresentanti gli allevatori rispettivamente dei cani da caccia, di utilità e di lusso;

c) da due membri nominati dalla Confederazione fascista degli agricoltori dei quali uno scelto tra i componenti della Corporazione della zootecnia e della pesca;

d) da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste;

e) da un rappresentante del Ministero delle corporazioni;

f) da un rappresentante della Federazione italiana della caccia.

Coloro che sono nominati in sostituzione di membri venuti a mancare prima della scadenza rimangono in carica solo fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

Art. 13.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e, straordinariamente, sempre quando sia ritenuto necessario dal presidente o quando sia richiesto dal presidente della Confederazione o dai sindaci.

L'avviso di convocazione è inviato normalmente cinque giorni prima della riunione.

E' presieduto dal presidente dell'Ente e le sue riunioni sono valide quando sono presenti oltre il presidente almeno cinque consiglieri; le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 14.

Il Consiglio direttivo ha il compito:

a) di curare il conseguimento dei fini statutari dell'Ente in armonia con le deliberazioni dell'assemblea;

b) di deliberare non oltre il 30 settembre di ogni anno sul bilancio preventivo dell'Ente;

c) di nominare i componenti degli organi tecnici previsti dal presente statuto, e di deliberare sulle proposte da questi avanzate;

d) di ratificare la nomina dei componenti il Comitato delle Sezioni provinciali o interprovinciali eletti dalle assemblee stesse;

e) di deliberare sulle ammissioni dei soci;

f) di indire manifestazioni cinofile, concedere patronati o riconoscimenti a quelle indette da altri Enti e stabilirne le date;

g) di formulare i regolamenti interni dell'Ente;

h) di deliberare sugli accordi e convenzioni che debbono essere stipulati dall'Ente;

i) di deliberare su tutti gli atti indicati nelle lettere b), c), d), e), dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

l) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso deferite dalla Confederazione, dalla assemblea e da disposizioni legislative.

Art. 15.

Il Consiglio direttivo provvede inoltre alla nomina del direttore e all'assunzione del personale occorrente per il funzionamento degli uffici e ne stabilisce la retribuzione.

Il direttore partecipa, con funzioni di segretario, alle riunioni dell'assemblea e del Consiglio direttivo; cura che siano attuate le deliberazioni di tali organi; è responsabile del funzionamento degli uffici, ed assiste il presidente, o chi ne fa le veci, nell'espletamento della sua attività.

Art. 16.

Il presidente è nominato dal presidente della Confederazione e la sua nomina è approvata a sensi di legge.

Egli presiede e rappresenta l'Ente tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura perchè siano attuate le deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'assemblea, mantiene il collegamento con il presidente della Confederazione e provvede a quanto attiene alla osservanza della disciplina sociale.

In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le deliberazioni così adottate dovranno essere sottoposte alla ratifica del Consiglio nella sua prima riunione.

Il presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito da un membro del Consiglio da lui designato.

Art. 17.

Il presidente e i membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e possono essere confermati.

TITOLO IV.

Sezioni provinciali e interprovinciali

Art. 18.

Per l'attività da svolgere alla periferia saranno costituite, su delibera del Consiglio direttivo, Sezioni a circoscrizione provinciale o interprovinciale.

Tali Sezioni avranno il compito di provvedere nell'ambito della propria circoscrizione, all'assistenza dei soci, di segnalare i particolari problemi interessanti localmente la cinofilia e di formulare voti su tutte le questioni il cui esame fosse ad esse delegato dai competenti organi.

Art. 19.

Ogni Sezione sarà retta da un presidente nominato dal presidente dell'Ente, sentito il parere della locale Unione fascista degli agricoltori, e da un Comitato composto di tre membri eletti dalla assemblea della Sezione e la cui nomina va sottoposta a ratifica del Consiglio direttivo.

Il presidente e i componenti del Comitato della Sezione durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Per le modalità di convocazione delle assemblee e del Comitato della Sezione, per la disciplina delle riunioni e delle votazioni, saranno osservate le norme stabilite dal presente statuto rispettivamente per l'assemblea e il Consiglio direttivo dell'Ente.

Il presidente della Unione fascista degli agricoltori presso cui ha sede la Sezione ha facoltà di controllarne il funzionamento.

TITOLO V.

Comitati di consulenza tecnica

Art. 20.

Il Consiglio direttivo può dar corso, quando lo ritenga opportuno, alla costituzione di Comitati di consulenza tecnica per lo studio dei problemi interessanti particolari settori della cinofilia. I Comitati di consulenza tecnica hanno il compito di fornire al Consiglio direttivo dell'Ente informazioni, consigli e pareri, su quanto possa interessare il campo di attività ad essi riservato.

Art. 21.

I Comitati di consulenza hanno sede presso la sede dell'Ente; essi sono retti da un presidente nominato dal presidente dell'Ente tra i soci.

La composizione dei Comitati, le modalità per la loro costituzione, le norme per il loro funzionamento e i compiti a ciascuno di essi affidati saranno deliberati dal Consiglio direttivo.

TITOLO VI.

Patrimonio e amministrazione.

Art. 22.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque vengano in possesso dell'Ente;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, fino a che non siano erogate.

Art. 23.

Le entrate dell'Ente sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi ad esso spettanti;

b) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

c) dalle somme da esso incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo;

d) dagli eventuali proventi derivanti dall'attività che l'Ente svolge.

Per l'impiego delle somme eccedenti i bisogni ordinari, dovranno seguirsi le disposizioni di cui all'art. 27 del R. decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399, convertito nella legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 24.

L'Ente dovrà sottoporre all'approvazione della autorità tutoria gli atti di cui alle lettere a), b), c), d), e) del 1° comma dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Inoltre dovrà attenersi alle norme amministrative attualmente in vigore presso la Confederazione ed a quelle che eventualmente saranno emanate dalla stessa.

Art. 25.

Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali, nonchè per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e degli altri atti e documenti di cui all'art. 29 del R. decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399, convertito nella legge 18 gennaio 1934, n. 293, dovranno osservarsi le norme di cui allo stesso Regio decreto-legge.

Le stesse norme valgono anche per le eventuali responsabilità del presidente e delle altre persone contemplate negli articoli 43, 44 e 45 del predetto Regio decreto-legge.

Art. 26.

L'Ente potrà accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, eredità, legati, ecc. Tali contributi potranno essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti tra quelli per cui l'Ente è costituito.

Art. 27.

La gestione finanziaria sarà controllata da un Collegio di sindaci che agirà con i poteri e le attribuzioni di cui al R. decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399, convertito nella legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Il Collegio dei sindaci sarà composto di tre sindaci effettivi, di cui uno nominato dalla Confederazione fascista agricoltori, uno nominato dall'assemblea ed uno dal Ministero delle corporazioni e da tre sindaci supplenti nominati uno dalla Confederazione fascista agricoltori, uno dall'assemblea ed uno dal Ministero delle corporazioni.

Le nomine saranno fatte all'inizio di ciascun esercizio finanziario.

I sindaci effettivi ed in loro assenza i supplenti debbono assistere alle riunioni dell'assemblea ed hanno facoltà di intervenire a quelle del Consiglio.

TITOLO VII.

Disposizioni varie e transitorie

Art. 28.

Le sanzioni disciplinari eventualmente deliberate a carico dei soci dalle organizzazioni sindacali alle quali i soci stessi appartengono, si applicano di diritto anche nei loro rapporti con l'Ente.

Per le mancanze disciplinari che fossero commesse dai soci nei confronti dell'Ente, questo provvederà con le norme e i procedimenti stabiliti negli statuti delle organizzazioni degli agricoltori. Il presidente provvederà a dare comunicazione delle eventuali sanzioni alla organizzazione sindacale cui il socio appartiene, affinchè questa possa adottare gli eventuali provvedimenti di sua competenza.

Anche nei confronti dei dirigenti e dei componenti i Comitati delle Sezioni provinciali o interprovinciali si applicano le disposizioni disciplinari secondo le modalità e procedure previste nei cennati statuti.

Art. 29.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal presidente della Confederazione, dal presidente dell'Ente, dal Consiglio direttivo o da un terzo dei soci. In questo ultimo caso esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate al presidente.

Esse dovranno essere quindi sottoposte al giudizio della assemblea dell'Ente e le relative decisioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno due terzi dei voti spettanti all'assemblea e non siano ratificate dal presidente della Confederazione.

E' salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 30.

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento allo statuto della Confederazione, alle norme di legge ed ai principi generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania,
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica di secondo grado per la irrigazione del comprensorio del basso Volturno.

Con decreto dell'Ecc. il Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 3 settembre 1940-XVIII, n. 6694 è stato approvato lo statuto del Consorzio di bonifica di secondo grado per la irrigazione del comprensorio del basso Volturno.

(3478)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 6 settembre 1940-XVIII - N. 185

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	451,25
Argentina (Peso carta)	—	4,50
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Boemia - Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	45,13
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7989
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	74,35
Id. 3,50% (1902)	71,575
Id. 3,00% Lordo	52,425
Id. 5,00% (1935)	93,525
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	72,675
Id. Id. 5,00% (1936)	94,875
Obbligazioni Venezie 3,50%	93,525
Buoni novennali 5% - scadenza 1941	100,30
Id. Id. 4% - Id. 15 febbraio 1943	95,40
Id. Id. 4% - Id. 15 dicembre 1943	95,15
Id. Id. 5% - Id. 1944	98 —
Id. Id. 5% Id. 1949	100,05

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

66ª Estrazione delle obbligazioni per la ferrovia Torino-Savona-Acqui

Si notifica che nel giorno di martedì 1° ottobre 1940-XVIII, alle ore 10, in Roma, in una sala al piano terreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, con accesso al pubblico, avrà luogo la 66ª estrazione delle obbligazioni emesse per la ferrovia Torino-Savona-Acqui, passate a carico dello Stato in dipendenza delle convenzioni 19 novembre 1868 e 14 giugno 1870, approvate con la legge 28 agosto 1870, n. 5858.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 settembre 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3492)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione di due membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Catenanuova, in liquidazione, con sede nel comune di Catenanuova (Enna).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 27 aprile 1940-XVIII, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Catenanuova, con sede nel comune di Catenanuova (Enna) e sottopone l'azienda stessa alla procedura speciale di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 27 aprile 1940-XVIII, con il quale sono stati nominati il commissario liquidatore ed i membri del Comitato di sorveglianza della suindicata azienda;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione dei signori Angelo Mammana e Salvatore Mammana, membri del Comitato di sorveglianza;

Dispone:

I signori Guglielmo Floritta di Ruggero e dott. Gaetano Privitera fu Giuseppe, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Catenanuova, in liquidazione, avente sede nel comune di Catenanuova (Enna) con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione dei signori Angelo Mammana e Salvatore Mammana.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 settembre 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(3460)

Sostituzione dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Quero, in liquidazione, con sede nel comune di Quero (Belluno).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 23 novembre 1939-XVIII

che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Quero, con sede nel comune di Quero (Belluno) e sottopone l'azienda stessa alla procedura speciale di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Veduto il proprio provvedimento in data 23 novembre 1939-XVIII col quale sono stati nominati i membri del Comitato di sorveglianza della suindicata azienda;
Considerato che in seguito al richiamo alle armi dei cennati componenti il predetto Comitato di sorveglianza occorre provvedere alla loro sostituzione;

Dispone:

I signori Attilio Poloni fu Giovanni, Guido Meneghin di Gaetano ed Isidoro Dalla Piazza fu Simeone, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Quero, in liquidazione, avente sede nel comune di Quero (Belluno), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706 e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione degli attuali componenti il Comitato stesso.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 settembre 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(3461)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « San Giuseppe » di Montedoro, in liquidazione, con sede in Montedoro (Caltanissetta).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 20 aprile 1940-XVIII che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana « S Giuseppe » di Montedoro, con sede nel comune di Montedoro (Caltanissetta) e sottopone l'azienda stessa alla speciale procedura di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n 375;
Veduto il proprio provvedimento in data 30 giugno 1940-XVIII col quale il rag. Giuseppe Conti è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza della suindicata Cassa rurale;
Considerato che il predetto rag. Conti ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. Michele Tripisciano di Giuseppe è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « San Giuseppe » di Montedoro, in liquidazione, avente sede nel comune di Montedoro (Caltanissetta) con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato col R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706 e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del rag. Giuseppe Conti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 settembre 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(3474)

Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « San Sisto Papa Martire », in liquidazione, con sede in Bellegra (Roma).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 15 luglio 1940-XVIII, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale « San Sisto Papa Martire » di Bellegra, con sede nel comune di Bellegra (Roma) e sottopone l'azienda stessa alla speciale procedura di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

I signori dott. Giovanni Vassallo di Salvatore, Stefano Mariani fu Giovan Pietro e Stefano Albensi fu Sante sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « San Sisto Papa Martire » di Bellegra, in liquidazione, avente sede nel comune di Bellegra (Roma), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706 e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 settembre 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(3473)

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Canale San Bovo (Trento).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 11 settembre 1939-XVII con il quale veniva disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Canale San Bovo, con sede nel comune di Canale San Bovo (Trento);
Veduto il proprio provvedimento in data 11 settembre 1939-XVII, con il quale venivano nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza per l'amministrazione dell'indicata azienda;
Considerata la necessità di prorogare la straordinaria amministrazione della Cassa rurale predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Cassa rurale ed artigiana di Canale San Bovo, con sede nel comune di Canale San Bovo (Trento), sono prorogate, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, fino al giorno 11 gennaio 1941-XIX.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 settembre 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(3475)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca popolare di Firenze, in liquidazione, con sede in Firenze

Nella seduta tenuta il 3 settembre 1940-XVIII dal Comitato di sorveglianza della Banca popolare di Firenze, in liquidazione, con sede in Firenze, il cav. dott. prof. Giuseppe Carrai fu Silvestro è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(3476)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso a 30 posti di ingegnere in prova nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive variazioni;
Visto il decreto Ministeriale 29 ottobre 1939-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 1939-XVIII, con il quale fu indetto un concorso per esami a 30 posti di ingegnere in prova (gruppo *A*) nel ruolo dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 1° novembre 1939-XVIII;
Visti gli atti della Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice, in seguito al risultato del concorso per il conferimento di 30 posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale provinciale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali, indetto con decreto Ministeriale 29 ottobre 1939-XVIII:

Numero d'ordine	Cognome e nome	Media prove scritte	Voto prova orale	Totale
1	Previtera Antonino	8,500	8	16,500
2	Petrelli Filippo	8	7,500	15,500
3	Jovino Francesco Saverio	7,666	7,500	15,166
4	Picone Riccardo	7	8	15
5	Aragno Angelo	7,666	7	14,666
6	Vita Giovanni	7,666	6,750	14,416
7	Di Falco Mario	7,666	6,600	14,266
8	Lombardo Giuseppe	8,166	6	14,166
9	Rossi Pietro	8	6,100	14,100
10	Spagna Manfredi	7,500	6,500	14
11	Menarini Enrico	7,333	6,650	13,983
12	Carluccio Antonio	7,833	6,100	13,933
13	Lo Bianco Giuseppe	7,833	6	13,833
14	Traverso Leopoldo	7,666	6,100	13,766
15	Garozzo Bruno	7,666	6	13,666
16	Cimino Francesco Paolo	7,333	6	13,333
17	Curzio Giovanni	7,166	6,150	13,316
18	De Marco Arturo	7,166	6,100	13,266
19	Rasulo Giovanni	7,166	6	13,166
20	Di Matteo Giovanni	7	6	13

I predetti candidati sono dichiarati vincitori del concorso medesimo nell'ordine indicato nella graduatoria.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 giugno 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(3462)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso per progetti-tipo di edifici per scuole elementari da due a dieci aule

A chiarimento del bando di concorso per progetti-tipo di edifici scolastici pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 20 maggio 1940-XVIII, si specifica che, come è prescritto all'art. 13, nella presentazione degli elaborati debbono essere rigorosamente osservate le condizioni stabilite nel bando stesso senza che al riguardo si possano consentire deroghe.

Tuttavia, poichè all'art. 6 viene fatto obbligo di presentare i disegno non piegati e nel formato di cm. 66 per cm. 45, formato che è generalmente sufficiente per lo sviluppo, nella scala di 1 a 100, dei singoli fabbricati improntati ai prescritti criteri di assoluta semplicità ed economia, si consente, per facilitare lo studio dei progetti e dimostrare la possibilità di un futuro ampliamento dell'edificio, che i disegni siano di maggiore grandezza e piegati nelle suddette dimensioni.

Il Ministro: SERENA

(3480)

REGIA PREFETTURA DI VERONA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERONA

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso pel conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1938-XVII in provincia di Verona, bandito con decreto prefettizio 31 dicembre 1938-XVII, n. 45702/3 San.;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regolamento, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso nelle premesse citato:

1) Testi Tranquilla con punti 63,406/100
2) Coato Caterina » 57,968/100
3) Sauro Maria » 55,656/100
4) Maschi Maria » 53,750/100
5) Bonanni Giuseppina » 53,593/100
6) Savoia Elisa » 53,500/100
7) Valente Mery » 53,031/100
8) Pospisek Laura » 52,562/100
9) Moscatelli Marina » 51,625/100
10) Ottaviani Irma » 51,562/100
11) Muraro Domenica » 51,281/100
12) Bonvicini Angelina » 51,187/100
13) Masorgo Ada » 51,156/100
14) Fasoli Giuditta » 50,843/100
15) Vedovello Maria » 50,281/100
16) Fraccaroli Elena » 50,250/100
17) Fartelli Teresa » 50,093/100
18) Penna Rosa » 50,062/100
19) Gasparato Letizia » 49,875/100
20) Menossi Assunta » 49,406/100
21) Peretto Maria » 49,187/100
22) Nascimben Domitilla » 48,875/100
23) Aloisi Celinia » 48,781/100
24) Bianchini Idelma » 48,562/100
25) Menegon Emma, nubile, nata il 4 maggio 1906 » 48,343/100
26) Quarantani Maria, nubile, nata il 6 marzo 1908 » 48,343/100
27) Benedini Ismene » 48,156/100
28) Vezzari Ottavia » 48,093/100
29) Benassù Iolanda » 47,218/100

30) Bertolo Pia	con punti	46,031/100
31) Coceano Maria	»	45,750/100
32) Capitanio Maria	»	45,437/100
33) Bonaventura Alba	»	45,312/100
34) Isalberti Andreina	»	44.468/100
35) Speri Teresa	»	43,468/100
36) Cracco Maria	»	43,437/100
37) Tralci Augusta	»	40,500/100
38) Venturi Carmela	»	39,875/100

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona, e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura ed a quello dei comuni di Cavaion Veronese, Ferrara di Monte Baldo, Illasi, Negrar, Pescantina, San Martino Buon Albergo, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Soave e Trevenzuolo, sedi dei posti vacanti di ostetrica condotta.

Verona, addì 21 agosto 1940-XVIII

Il prefetto: SETTA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERONA

Visto il proprio decreto di pari data e numero, col quale è stata approvata la graduatoria delle candidate nel concorso pel conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1938, nella provincia di Verona;
Visto l'art 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso nelle premesse citate ed assegnate al posto a fianco di ciascuna indicato:

1) Testi Tranquilla in Benvenuti, residente a Vipiteno, per la condotta di Pescantina;

2) Coato Caterina in Tonta, residente a San Martino Buon Albergo, per la condotta di Negrar (1° reparto);

3) Sauro Maria fu Adelmo, residente ad Erbezzo, per la condotta di San Martino Buon Albergo (2° reparto);

4) Maschi Maria di Giuseppe, residente a Badia Calavena, per la condotta di Illasi;

5) Bonanni Giuseppina fu Giuseppe, residente a Casaleone, per la condotta di Cavaion Veronese - Affi (consorziale);

6) Savoia Elisa fu Giovanni, residente a San Pietro di Morubio, per la condotta di Trevenzuolo;

7) Valente Mery di Augusto, residente a Gambellara, per la condotta di Sant'Ambrogio di Valpolicella (2° reparto).;

8) Pospisek Laura di Lorenzo, residente a Verona, per la condotta di Soave (2° reparto);

9) Moscatelli Marina fu Pietro, residente a Pontremoli, per la condotta di Ferrara di Monte Baldo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona, e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura ed a quello dei comuni di Cavaion Veronese, Ferrara di Monte Baldo, Illasi, Negrar, Pescantina, San Martino Buon Albergo, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Soave e Trevenzuolo.

Verona, addì 21 agosto 1940-XVIII

Il prefetto: SETTA

(3307)

REGIA PREFETTURA DI LUCCA

Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Visto il precedente decreto in data 19 agosto 1940-XVIII, che approva la graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1938;
Viste le domande delle concorrenti medesime con le sedi da ciascuna indicate, in ordine di preferenza;
Visto l'art. 24 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso ed assegnate alle sedi a fianco di ciascuna indicate:

1) Fontana Emma, condotta di Camaiore (capoluogo).
2) Rovetta Dirce, condotta di Forte dei Marmi.
3) Bechelli Maria, condotta di Pescaglia (capoluogo).
4) Neri Ada, condotta di Giustagnana (Seravezza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Regia prefettura e dei 4 Comuni interessati.

Lucca, addì 22 agosto 1940-XVIII.

Il prefetto: GAETANI

(3380)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.